



COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 20 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. LANA ALESSANDRO - Presidente	Sì
2. SGRO FAUSTO - Vice Sindaco	Sì
3. COTRONEO ROBERTO - Consigliere	Sì
4. ADAMI FERNANDO - Consigliere	Giust.
5. TONIETTI GUALTIERO - Consigliere	Sì
6. DA ROS SERGIO - Consigliere	Sì
7. MANTI ROSSANA - Consigliere	Sì
8. BEA MANUELA - Consigliere	Sì
9. OLZER GIANCARLO - Consigliere	Sì
10. PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
11. BELLO' LORENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor LANA ALESSANDRO assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: _____ e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che a causa dell'emergenza epidemiologica covid-19 il termine per l'approvazione del bilancio 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti ancora non del tutto chiari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili;

Considerato che il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

Considerato che l'art. 107, comma 5 D.L. 18/2020 ha previsto che,

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Richiamata da ultimo la nota prot. 0999 in data 09.09.2020 del Consorzio Rifiuti 2020 avente ad oggetto “Piani economico finanziari tariffa rifiuti 2020-disposizioni per approvazione transitoria delle tariffe applicate nell'anno 2019”;

Considerato che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, dovendo provvedere in seguito all' approvazione del PEF del servizio rifiuti per il 2020;

Evidenziato che, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere determinato e approvato dal COUB, trasmesso al Comune ed approvato dallo stesso, il recupero delle eventuali maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Vista la deliberazione di C.C. n 3 del 25.01.2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con Deliberazione di C.C. n 27 del 03.10.2014 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n.10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti , su n. 10 votanti

D E L I B E R A

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, in attesa di poter provvedere all'approvazione del PEF del servizio rifiuti, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019.

Di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. n 3 del 25.01.2019.

Di riservarsi, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere determinato e approvato dal COUB, trasmesso al Comune ed approvato dallo stesso di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n.10 favorevoli, 0 contrari e astenuti, su n. 10 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to: LANA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 16-ott-2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCIOLI UMBERTO

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Giovanna Zani

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 16-ott-2020 come prescritto dall'art.124.

Piedimulera, li 16-ott-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-set-2020

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

PIEDIMULERA, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Munda Fernanda